



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

Sede legale: Via Roma 21 – 30171 CORMONS (GO) - Tel. 0481/60205

C.M.:GOIC800006 – C.F.: 91021300313

e-mail: goic800006@istruzione.gov.it - pec: goic800006@pec.istruzione.it

CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Approvato con delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 28 agosto

PREMESSA

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01, delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) e della dalla legge 107/2015.

Il Dirigente scolastico nell'assegnazione del personale ai plessi ed alle classi/sezioni deve prioritariamente garantire le esigenze educative e formative degli alunni e la qualità del servizio in generale, diritti costituzionalmente garantiti.

Le decisioni organizzative devono rispondere all'interesse generale degli allievi, delle famiglie e dell'Istituzione Scolastica, essere basate su criteri di funzionalità e di efficienza e garantire, nei diversi plessi, relazioni serene e prive di criticità ambientali.

Per particolari esigenze organizzative e di servizio e/o per la tutela del superiore interesse dell'Istituzione scolastica, il dirigente scolastico può disporre un'assegnazione in deroga .

CRITERI GENERALI

L' indicazione dei criteri generali è di competenza del Consiglio d'Istituto , ai sensi art.10 comma 4 del T.U. 297/94“ Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti...”.

1. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di **personale stabile**. Particolare attenzione all'assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni con bisogni educativi specifici. In tutte le classi e le sezioni dovrà comunque essere assicurata, per quanto possibile, la continuità di almeno **un docente** nelle sezioni dell'**infanzia** e nelle classi della **primaria**. Per la scuola secondaria, si cercherà di garantire l'equilibrio nella composizione dei Consiglio di classe fra docenti di ruolo e docenti incaricati.
2. La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo indeterminato o determinato, dovrà avvenire nella maniera più equilibrata possibile nelle classi e nei plessi al fine di evitare situazioni problematiche a livello organizzativo.

3. Dovranno essere valorizzate le **professionalità**, le **competenze specifiche**, i **titoli professionali** posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di **progetti innovativi previsti dal P.T.O.F.**
4. Le **comprovate attitudini professionali** saranno anche criterio privilegiato di assegnazione a classi che richiedano **strategie specifiche**.
5. L'**anzianità di servizio**, assunto in quanto criterio assoluto, non appare coerente ai principi di flessibilità e opportunità e, se assunto in via esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente ostativo rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, pertanto **non è criterio vincolante nell'assegnazione delle classi**.
6. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso/Istituto, si terrà di norma conto del criterio della **continuità didattica** sulla classe almeno un docente, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio.
7. L'assegnazione dei docenti già in servizio presso l'istituto precede l'assegnazione dei docenti in entrata a seguito di mobilità. Trattandosi di posti in organico, i posti sono equivalenti e la scelta non può essere determinata da criteri individualistici a carattere personale.
8. L'assegnazione dei docenti in entrata a seguito di mobilità viene effettuata prioritariamente per i docenti in organico di diritto e successivamente per i docenti in organico di fatto. Trattandosi di posti in organico, i posti sono equivalenti e la scelta non può essere determinata da criteri individualistici a carattere personale.
9. Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata al dirigente scolastico entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico. L'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto e alla validità della motivazione addotta e alla valutazione finale del Dirigente.
10. In presenza di motivi connessi alle esigenze del servizio, o a esigenze personali dei docenti, il Dirigente scolastico può, informando i docenti interessati, disporre la loro mobilità fra classi/sezioni/plessi diversi anche prima del termine del ciclo. **In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.**
11. L'assegnazione dei docenti ai plessi terrà conto delle modifiche apportate dalla legge 107/2015 e dalla circolare "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." che richiama le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) per cui, pur riconoscendo il diritto dei lavoratori che usufruiscono della legge 104/92, occorre garantire, prioritariamente, la continuità del servizio e il diritto allo studio degli alunni.
12. In relazione al punto 11 quando situazioni individuali, rispettabilissime sotto il profilo umano, generano assenza di continuità di servizio, si darà luogo, anche in corso d'anno a una migliore riassegnazione che garantisca il diritto allo studio degli alunni, il buon andamento della pubblica Amministrazione, la stabilità del personale e il prestigio dell'istituzione scolastica.
13. In ogni plesso occorre garantire, per il buon andamento della pubblica Amministrazione la stabilità dei Referenti del Dirigente Scolastico che raccolgono la fiducia sia dell'Amministrazione sia della platea, qualora non siano sostituibili.
14. I docenti saranno assegnati, compatibilmente con le esigenze di servizio, al massimo a due plessi, il presente criterio non si applica, per ovvie ragioni organizzative, ai docenti del potenziamento, di L2 e IRC.
15. Tutti i docenti dell'Istituto hanno diritto ad un minimo di ore frontali.
16. I docenti in servizio possono essere assegnati ad attività di insegnamento e di potenziamento così come previsto dal C.C.N.L. scuola 2018.
17. In caso di incompatibilità ambientale il D.S. disporrà diversa assegnazione del docente. Deve ritenersi la sussistenza dell'incompatibilità, tutte le volte in cui la permanenza nella

sede del personale, possa arrecare nocimento alla corretta erogazione del servizio scolastico ovvero al prestigio dell'istituzione scolastica o nocimento al lavoratore stesso, in applicazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

18. In ogni caso il Dirigente espletterà, per quanto possibile, modalità concordate fra i docenti e con i docenti. In mancanza di accordo fra i docenti, qualora occorra ricorrere per motivi oggettivi a spostamenti fra i plessi si applicheranno i criteri menzionati.

Criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno

Anche per l'assegnazione dei docenti di sostegno saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti per l'assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:

- favorire la continuità didattica;
- distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra le classi ed i plessi i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che non possono garantire la continuità didattica;
- assegnare docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate;

Nell'assegnazione dei docenti di sostegno si terrà conto altresì:

1. delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all'alunno in situazione di DVA
2. della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di personale assegnato come assistente educativo;
3. della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso di più alunni diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più alunni a uno stesso docente.
4. In presenza di alunni H comma 3 si prevede la presenza di 1 docente e un educatore; le aree disciplinari (umanistica e scientifica) possono essere ripartite tra 2 docenti; tale ripartizione non è consentita se nella classe vi sono altri alunni H con il proprio sostegno, al fine di evitare un eccessivo numero di docenti compresenti.
5. In presenza di alunni H che non rientrano nel comma 3 si prevede la presenza di 1 docente per un numero di ore idoneo; le aree disciplinari (umanistica e scientifica) possono essere ripartite tra 2 docenti; tale ripartizione non è consentita se nella classe vi sono altri alunni H con il proprio sostegno, al fine di evitare un eccessivo numero di docenti compresenti.

Criteri relativamente all'assegnazione delle ore residue di insegnamento eventuali nuovi spezzoni di orario

Nel caso di una sola richiesta il DS assegna lo spezzone, sempre che l'assegnazione sia compatibile con il prioritario interesse pedagogico-didattico degli studenti, con la formulazione dell'orario che deve tener conto degli obiettivi strategici dell'Istituzione, dell'organizzazione delle attività laboratoriali e del PTOF.

Quanto premesso è prioritario rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

In caso di più richieste il DS assegna lo spezzone secondo i seguenti criteri:

- Docenti che debbono completare l'orario cattedra sino al raggiungimento delle 18 ore settimanali salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento.
- Per le ore eccedenti le 18 settimanali, nell'ordine:
 - 1 *Continuità didattica sulla classe;*
 - 2 *Docenti che insegnano nella classe;*
 - 3 *Docenti che abbiano già insegnato nella classe;*
 - 4 *Secondo la graduatoria di istituto tenendo conto dei punteggi di servizio e culturali;*
 - 5 *Anzianità di servizio sulla classe di concorso (in caso di parità di posizione).*
 - 6 *Età anagrafica con precedenza al docente più anziano (in caso di parità di posizione)*

“I presenti criteri troveranno applicazione a partire dall'a.s. 2020/2021 e avranno valore fino a successive modifiche dovute a norme o deliberate. “

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI

"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate"